

02034/12



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Riservatezza.
Dati
sensibili.
Pubblicazione
atto
amministrativo.
Modalità del
trattamento.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
- Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Rel. Consigliere -
- Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
- Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -

R.G.N. 26290/2009

Cron. 2034 E. I.

Rep.

Ud. 18/01/2012

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 26290-2009 proposto da:

[L] [P] (c.f. []), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la
sig.ra [A] [D], rappresentata e difesa
dagli avvocati SEGNERI SERGIO, PATTA ROSANNA, giusta
procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

2012

contro

107

[N] [L] (c.f. []),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 4,
presso l'avvocato LIPPI ANDREA, rappresentato e

difeso dall'avvocato CORDA PIERO, giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

contro

COMUNE DI ASSEMINI;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 23/2009 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 16/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato ROSANNA PATTA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.




Svolgimento del processo

L [] N [] chiedeva al comune di Assemini con domanda del 13 settembre 2002 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia da cui era affetto. Il Comitato di verifica con verbale del 30 giugno 2004 esprimeva parere negativo. Con determinazione del 26 luglio 2004 la responsabile area direzionale del comune di Assemini dottoressa P [] L [] negava il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in questione. Riportava nell'atto amministrativo diagnosi, cause, natura ed effetti della medesima, e ne disponeva la pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni. Il [] ritenendo gravemente leso il proprio diritto alla riservatezza si rivolgeva al Tribunale di Cagliari chiedendo la condanna del Comune e della dottoressa Lai al risarcimento dei danni non patrimoniali da lui subiti a seguito della illegittima divulgazione dei dati personali e sensibili in quanto riguardanti la sua salute. Resistevano i convenuti.

Il Tribunale accertava la dedotta illiceità del comportamento dei convenuti, in violazione dell'articolo 2 della Costituzione e delle disposizioni di cui al decreto legislativo n.196 del 2003. Li condannava in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati all'attore, dà liquidarsi in via equitativa, e pertanto

definiti in € 16000,00. Condannava altresì i convenuti al pagamento delle spese del giudizio.

Il giudice di merito riteneva che nella vicenda era risultato provato che vi era stata divulgazione dei dati riguardanti la salute del ricorrente e che la divulgazione stessa era stata realizzata in violazione delle disposizioni riguardanti il trattamento di dati personali. Riteneva infatti provato che la pubblicazione della determinazione amministrativa era avvenuta in modo tale per cui chiunque avrebbe potuto leggerne la motivazione e quindi apprendere le informazioni sulla salute del soggetto interessato. Riteneva in proposito non attendibili, in quanto provenienti da soggetti portatori di un proprio interesse nella vicenda le deposizioni di I M e di C C , messi notificatori del comune, esecutori materiali della pubblicazione in questione. Riteneva in concreto violato il principio della pertinenza e della non eccedenza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo innanzi citato, giacché le stesse motivazioni dell'atto si sarebbero potute egualmente esprimere adottando una modalità di notificazione tale da non renderne possibile la lettura da parte di chiunque. Riteneva provato il danno non patrimoniale in considerazione del disagio, e dell'imbarazzo conseguenti alla diffusione dei dati stessi ed anche della preoccupazione derivante in capo all'interessato dal non



sapere quali e quante persone avevano in realtà conosciuto la sua situazione di salute.

Ricorre la dottoressa alla Corte di cassazione contro questa sentenza con atto articolato su cinque motivi

Resiste con controricorso .

Non ha spiegato attività il comune di Assemini.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso lamenta la violazione degli articoli 15 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e degli artt. 2050,2059, 2697 del codice civile. Lamenta altresì la motivazione carente, insufficiente e contraddittoria sui relativi punti decisivi.

Con il secondo motivo che in quanto connesso al primo può essere esaminato congiuntamente, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697, 2043, e 2050, 2059 del codice civile nonché degli articoli 101, 115 del codice di procedura civile. Lamenta altresì il difetto di motivazione della sentenza impugnata sui relativi punti.

Sostiene che il Tribunale, benché abbia premesso che il danno non patrimoniale in questione ovvero allegato e lamentato dall'attore non poteva essere considerato in re ipsa, ovvero sulla base dell'accertamento del solo preteso illecito, tuttavia poi aveva deciso senza alcuna prova del pregiudizio stesso ,in realtà deducendolo dal preteso illecito.

1.a. Osserva il collegio che il Tribunale di Cagliari ha individuato nella vicenda la sussistenza, in fatto, di disagio, imbarazzo e preoccupazione in capo all'attore quali effetti della pubblicazione di cui si tratta. Il Tribunale, in sostanza, premesso esattamente come peraltro rammenta la stessa ricorrente, che il pregiudizio morale in questione non può essere dedotto dall'illecito ma che invece deve essere accertato in concreto in ciascuna vicenda, ha ritenuto che le modalità di pubblicazione, tali da far conoscere a chiunque avesse esaminato il contenuto della bacheca comunale, la patologia dalla quale l'attore era affetto, hanno creato a costui disagio ed imbarazzo. Quindi la stessa sentenza rileva che nella vicenda ulteriore pregiudizio é derivato dalla specifica preoccupazione dell'attore, determinata dal fatto che le modalità di pubblicazione, che rendevano possibile una lettura da parte di un numero indeterminato di soggetti di dell'atto amministrativo motivato nel modo che si è detto, hanno creato una ulteriore preoccupazione per la l'incertezza sul numero degli effettivi conoscitori della predetta situazione personale.

Insomma , secondo il giudice del merito, in capo all'attore, si era creato uno specifico patema d'animo, consistente, nella mancanza di conoscenza se qualunque suo interlocutore nella vita di relazione, fosse o meno a

conoscenza di quei dati, che la legge, individuandoli come sensibili, intende debbano essere protetti.

Tale conclusione costituisce accertamento di fatto che in quando adeguatamente e ragionevolmente motivato non può essere discusso in questa sede.

Esso peraltro costituisce corretta individuazione della concretezza del pregiudizio, cosicché non può dirsi che il giudice lo abbia dedotto dalla sola illecito, ma invece esso è stato concretamente ricercato ed individuato nella situazione resa particolare dalle circostanze di fatto che l'hanno caratterizzata.

I due motivi sono pertanto inammissibile nella parte in cui tentano di introdurre nel giudizio di cassazione l'accertamento, di merito, circa la sussistenza del danno, ed infondati laddove allegano una violazione di legge.

2. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la relazione all'articolo 2700 del codice civile e dell'art 132 cpc. Lamenta altresì il difetto di motivazione della sentenza impugnata sul punto in questione. Osserva che i messi comunali I M C C, incaricati e responsabili dell'attività di affissione all'Albo degli atti comunali, inclusa la determinazione di cui si tratta, hanno attestato, con dichiarazione prodotta in giudizio, che la determinazione n. 950 del 2004 era stata affissa ma in parte sovrapposta dall'altra deliberazione cosicché in

concreto non sarebbe stato possibile al pubblico di accertare il contenuto della motivazione contenente la pretesa violazione del diritto alla riservatezza in questione. Ritiene dunque la ricorrente che i fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza sono da considerarsi certi fino a querela di falso e che pertanto il giudice erroneamente ha considerato inattendibili i testi in questione sulla base del fatto che, avendo essi partecipato all'attività materiale di pubblicazione e dunque essendosi inseriti nella serie causale che ha prodotto la lamentata lesione, potevano avere interesse alla causa.

3. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt 157 comma 2, e 146 del cpc.

Lamenta che il Tribunale ha giudicato inattendibile la testimonianza dei predetti messi in considerazione del predetto preteso possibile interesse personale, con ciò violando le norme che disciplinano l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cpc e dunque il regime processuale che impone che la relativa eccezione debba essere sollevata al momento dell'assunzione della prova, ovvero all'udienza immediatamente successiva a quella in la prova è stata assunta. Il giudice, in definitiva, superando tale preciso regime di decadenza, avrebbe

illegittimamente ignorato una testimonianza utile ed addirittura decisiva.

4. Con il quinto motivo del ricorso la Lai lamenta la violazione articolo 132 cpc, nonché il difetto di motivazione sul relativo punto, considerato decisivo. Ritiene che il giudice non ha motivato adeguatamente rispetto all'istruttoria compiuta ed in particolare con riferimento ad una serie di testimonianze, dalle quali, a suo dire si dedurrebbe come alcuna divulgazione dei dati sensibili riguardanti la salute del ricorrente vi era stata in realtà e che invece la pubblicazione era avvenuta nel rispetto di tutte le normative vigenti.

4.a.I tre motivi in quanto connessi possono essere esaminati insieme.

Osserva anzitutto il collegio, prima di affrontare la questione avanzata dalla difesa resistente, la quale nega che i messi notificatori in questione abbiano la qualità di pubblico ufficiale e pertanto che i loro atti possano essere assistiti dal regime giuridico di cui all'articolo 2700 cc, che detta norma attribuisce la particolare efficacia probatoria cui si fa riferimento in ricorso, relativamente a quei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, ovvero da lui compiuti. Orbene la dichiarazione dei due messi notificatori, citati quali testi, si badi, dalla stessa

difesa dell'odierna ricorrente, come nota puntualmente la difesa resistente, contiene in realtà la valutazione fornita dai medesimi circa l'impossibilità da parte del pubblico di leggere le motivazioni. E rispetto a siffatto giudizio, ovvero rispetto ad una affermazione che non individua né riferisce un fatto, ben può il giudice effettuare le proprie considerazioni anche in termini di attendibilità dei testi. Testi, è il caso di ribadire, tant'è che i due, ancorché non siano stati poi in concreto sentiti in giudizio, erano stati citati come tali dalla difesa della L.

Il giudizio di inattendibilità fondato sulla circostanza dell'aver i due conosciuto o potuto conoscere, senza giustificazione giuridica alcuna, delle infermità dell'odierno resistente, e quindi sulla capacità lesiva della affissione da essi materialmente compiuta, corrisponde ad una valutazione di merito del giudice, adeguatamente motivata. Essa pertanto non può essere censurata in questa sede.

4.b. È il caso di precisare, comunque, che la sentenza impugnata nel far riferimento al principio di cui all'articolo 11 del dlgs citato, e dunque ai principi di pertinenza e di non eccedenza del trattamento dei dati personali ed ancor più dei dati cosiddetti sensibili, chiarisce come la pubblica amministrazione commette

illecito se effettua il trattamento di un dato che risulti eccedente le finalità pubbliche da soddisfare.

Nella vicenda (foglio 12 della sentenza) il giudice rammentando anche la giurisprudenza del Garante sul tema chiarisce come, osserva come non é sempre necessario riportare i dati in questione nelle valutazioni, negli atti amministrativi, o comunque in determinazioni del datore di lavoro da rendere pubbliche o da diffondere tra più soggetti, quando, per l'appunto, la menzione specifica di siffatti dati non é necessaria per il fine dell'atto che si sta compiendo. Il giudice di merito conclude che vi é stato un trattamento del dato sensibile eccedente la funzione pubblica in questione (quella della pubblicazione ovvero della notificazione dell'atto), che ben avrebbe potuto, attraverso l'uso di omissis e senza trascurare gli obblighi di motivazione che spettano all'autore di un atto amministrativo, comunicare la determinazione in forma che avrebbe reso inevitabile la conoscenza di taluni fatti specifici.

Consegue che la conclusione ulteriore del giudice di merito, secondo la quale la pubblicazione così come effettuata, in quanto concretamente produttiva di disagio, imbarazzo e preoccupazione, non può, nemmeno sotto il profilo allegato nei tre motivi esaminati, essere discussa in questa sede.


5. Il ricorso deve essere respinto. Ricorrono, per la parziale novità, e per la delicatezza della questione, giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

Pqm

La Corte respinge il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

In Roma il 18 gennaio 2012

Giuseppe Maria Berruti



Il Presidente

Corrado Carnevale



Depositato in Cassazione
il 18 FEB 2012
18 FEB 2012